



Teolo, 28 giugno 2019

A tutti i clienti

**Oggetto:** Circolare n. 3-2019

**Gent.mi sigg.ri Clienti,**

### **LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE**

01.07 Versamento imposte sulla dichiarazione redditi, Inps artigiani e commercianti, camera commercio per i soggetti che non applicano gli ISA.

01.07 Obbligo registratore di cassa con collegamento telematico all'agenzia delle entrate per i soggetti con ricavi superiori a €. 400.000,00.

01.07 Fattura elettronica. Nuovi termini di emissione. (vedi sotto)

16.07 Versamento Iva mese di giugno.

20.07 Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2019. Per il versamento verificare l'importo tramite fisconline in SERVIZI PER -> FATTURE E CORRISPETTIVI-> ACCEDI A FATTURE E CORRISPETTIVI ->PROSEGUI ->FATTURE ELETTRONICHE E ALTRI DATI IVA -> PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO -> SI SELEZIONA IL II TRIMESTRE, -> a questo punto si controlla che il conteggio dell'agenzia delle entrate sia corretto o nel caso si modifica il numero delle fatture per le quali si deve versare l'imposta di bollo -> STAMPA F24.

Il versamento va effettuato con f24 codice tributo 2522.

25.07 Modelli intrastat secondo trimestre.

22.08 Versamento Inps fissi Artigiani e Commercianti; Versamento Iva mese di luglio; Versamento Iva per i soggetti trimestrali secondo trimestre.

16.09 Invio liquidazione periodica Iva del 2° trimestre all'agenzia entrate.

30.09 Versamento imposte sulla dichiarazione redditi, Inps artigiani e commercianti, camera commercio per i soggetti che applicano gli ISA.

Entro il 10 di ogni mese trasmettere allo studio i documenti relativi all'esterometro e ai modelli intra relativi al mese precedente.

### **LA PROROGA DELLE IMPOSTE SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

Come già anticipato con nostra mail, i nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) che sostituiscono gli studi di settore hanno mandato in tilt il sistema.

Pertanto i soggetti che applicano gli ISA dovranno pagare le imposte entro il 30 settembre.

Naturalmente la possibilità di rateazione viene quasi annullata.

Poiché lo studio si è attivato al fine di avere accesso ai dati ISA, che sono reperibili nel sistema dell'Agenzia Entrate, preghiamo i clienti che ancora non hanno provveduto a comunicarci le credenziali di accesso richieste per fisco online o alternativamente il codice di attivazione del cassetto fiscale (mandateci copia delle lettera ricevuta dall'agenzia delle entrate).

Con gli ISA verrà attribuito ad ogni contribuente un indice di affidabilità da 1 a 10 che verrà determinato sulla base di innumerevoli dati anche retroattivi e fino a 8 anni.

## **FATTURE ELETTRONICHE. COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2019. INVIO ALLO SDI ENTRO 12 GIORNI.**

Come più volte discusso viene a terminare il periodo di 6 mesi di transizione e dal 1 luglio il sistema va a regime. Quindi si deve porre attenzione a non inviare le fatture in ritardo. E' stato chiarito che nella formazione del documento non è necessario indicare due date: ci sarà la data della fattura e poi seguirà l'invio che deve avvenire entro 12 giorni (nuovo termine modificato) dalla data fattura. Ricordiamo che la data fattura deve corrispondere alla data dell'operazione.

Facciamo alcuni esempi:

### - Fatturazione di cessione di beni.

In data 10 luglio viene venduta della merce. La data della fattura sarà 10 luglio, l'invio allo SDI (agenzia entrate) deve avvenire entro il 22 luglio.

In data 30 settembre viene venduta della merce. La data fattura sarà 30 settembre, l'invio allo SDI deve avvenire entro il 12 ottobre.

### - Fatturazione di servizi.

In data 10 luglio un ristorante somministra una cena e viene chiesta fattura. La fattura avrà data 10 luglio, l'invio allo SDI deve avvenire entro il 22 luglio.

In data 30 settembre una officina ha fatto delle riparazioni a un'auto. La prestazione viene pagata il 10 ottobre. La fattura avrà data 10 ottobre, l'invio allo SDI deve avvenire entro il 22 ottobre. In alternativa l'officina può fatturare in anticipo, ad esempio il 30 settembre, e inviare allo SDI entro il 12 ottobre.

In data 20 agosto un architetto ha incassato un preavviso di fattura. La fattura avrà data 20 agosto e l'invio allo SDI sarà entro il giorno 1 settembre.

Una impresa edile vuole fatturare i lavori fatti a un cliente che non sono stati ancora pagati. La fattura può essere emessa in ogni momento, in quanto il termine ultimo è la data di pagamento e l'invio allo SDI sarà entro 12 giorni dalla data fattura.

### - Fatturazione differita.

Una impresa vende allo stesso cliente della merce con 3 ddt: in data 10 luglio, 20 luglio e 29 luglio. La fattura avrà data 29 luglio e l'invio allo SDI deve avvenire entro il 15 agosto.

Una impresa fa 4 manutenzioni allo stesso cliente e rilascia i rapportini di lavoro in data 2 settembre, 10 settembre, 18 settembre e 28 settembre. La fattura avrà data 28 settembre e l'invio allo SDI deve avvenire entro il 15 ottobre.

Tale impostazione risolve due problemi:

- non è necessario apportare modifiche ai sistemi software;
- le fatture, anche se inviate dopo la fine del mese, verranno registrate con la data del documento e quindi verranno conteggiate nel mese di competenza.

Rimane il problema della numerazione per i soggetti che emettono sia fatture immediate che differite. La soluzione più semplice è quella di avere due numerazioni separate e due sezionali iva.

## **TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI**

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## **ALTRE NOVITA' FISCALI IN SINTESI**

Si potrà usufruire del superammortamento del 30% anche per il periodo 1/4/2019-31/12/2019 per l'acquisto di beni strumentali (escluse le autovetture e gli immobili).

Aumenta la detrazione imu sui fabbricati strumentali: 50% nel 2019, 60% nel 2020 e 2021, 70% nel 2022 e dal 2023 100%. Resta indetraibile al 100% ai fini Irap.

Prevista una graduale riduzione dell'Ires per le società di capitale sugli utili.

Stabilizzata la riduzione delle tariffe Inail.

Riaperti i termini fino al 31 luglio 2019 per aderire alla rottamazione delle cartelle.

Esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo (attualmente previsto per i soli registri iva).

## **ORGANO DI CONTROLLO SRL.**

Sono stati rivisti i limiti che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo (revisore contabile o sindaco) per le piccole Srl:

Il limite relativo al totale attivo dello stato patrimoniale è 4 milioni di euro;

Il limite relativo ai ricavi delle vendite è 4 milioni di euro;

Il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante è 20 unità.

Basta aver superato anche uno solo dei limiti, per due anni consecutivi, per rendere obbligatoria la nomina.

Si suggerisce di attribuire l'incarico al più presto, al fine di consentire al revisore o sindaco di porre in essere fin da subito le procedure di revisione che dovranno necessariamente riguardare l'intero anno 2019 con revisione anche del bilancio 2018.

Distinti saluti.